



Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo

## PROVVEDIMENTO N. 2805 DEL 9 GIUGNO 2010

**MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO N. 34 DEL 19 MARZO 2010, RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROMOZIONE E COLLOCAMENTO A DISTANZA DI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE DI CUI AGLI ARTICOLI 183 E 191, COMMA 1, LETTERE A) E B), DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.**

### L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010, recante disposizioni in materia di promozione e collocamento a distanza di contratti di assicurazione;

RITENUTA la necessità di prorogare al 1 novembre 2010 il termine di entrata in vigore degli articoli 8, comma 2, lettere a), b) e c) e 10, commi 2, 3 e 4 del Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010, al fine di consentire gli opportuni adeguamenti necessari all'attuazione dei correlati adempimenti,

ADOTTA  
il seguente Provvedimento:

#### Art. 1

(Modifiche all'articolo 24 del Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010)

1. L'articolo 24 del Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010 è modificato come segue:  
"1. Secondo i termini di cui all'articolo 25 è abrogata la circolare ISVAP n. 393 del 17 gennaio 2000."

#### Art. 2

(Modifiche all'articolo 25 del Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010)

1. L'articolo 25 del Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010 è modificato come segue  
"1. Il presente Regolamento entra in vigore il 15 luglio 2010, ad eccezione degli articoli 8,

comma 2, lettere a), b) e c) e 10, commi 2, 3 e 4 che entrano in vigore il 1 novembre 2010.”.

Art. 3  
(Pubblicazione)

1. Il presente Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell’Autorità.

Art. 4  
(Entrata in vigore)

1. Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente  
(Giancarlo Giannini)